

ACCORDO QUADRO

CIG

GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE, DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INFERIORE A 5 mc, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA.

L'anno il giorno del mese di nella sede della Direzione Generale delle Risorse Strumentali e Finanziarie sita in Napoli alla via P. Metastasio n. 25/29

TRA

La "Regione Campania", c.f. n. 80011990639, di seguito denominata "Amministrazione" nella persona del Dirigente dell'U.O.D. 04 – Ufficio Tecnico Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio Dell'Energy Manager, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, in Napoli, alla via P. Metastasio 25/29, autorizzato alla stipula del presente

E

-, nato a ...il C.F, che interviene in questo atto in qualità di dell'Operatore economico con sede in, Via, codice fiscale e Partita IVA....., che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore, Operatore economico".

PREMESSO

-che con Decreto Dirigenziale n. _____ del __, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 sono stati approvati gli atti inerenti la conclusione di un Accordo quadro con la partecipazione di (.....) operatori economici sul quale basare l'affidamento, senza nuovo confronto competitivo, di contratti specifici per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili siti in tutto il territorio regionale di proprietà o in

disponibilità dell' Amministrazione Regionale, per un periodo di anni 2(due);

che a seguito di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara per contratti da stipulare <<a misura>>, è stata predisposta una graduatoria finale di merito, di cui al verbale n. del ..-----;

-che con Decreto n. del, è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria ai primi (.....) operatori economici della graduatoria di merito, con il ribasso, unico per tutti gli operatori ai fini della stipulazione dei singoli contratti, del % proposto dalla prima classificata, in data ai sensi dell'art. 11 comma 8 codice degli appalti è divenuto efficace;

-che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l'Amministrazione nei confronti degli operatori economici, in quanto definisce unicamente la disciplina generale e le modalità di affidamento dei singoli contratti da stipularsi per gli interventi manutentivi. Il presente Accordo Quadro individua, invece, l'obbligo per gli operatori economici di assumere i lavori che successivamente saranno affidati, entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti sopra costituite, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro, concluso con più operatori economici, oltre che indicare le norme generali che regolano il rapporto, definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento degli interventi di manutenzione oggetto dell'Accordo. Il presente Accordo

Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dei sottoscrittori l'Accordo e non è impegnativo in ordine alla stipula con quest'ultimi di singoli contratti di affidamento di lavori di manutenzione.

Gli operatori economici aggiudicatari invece si impegnano a stipulare, senza nuovo confronto competitivo e con il criterio dello scorrimento della graduatoria, ciascuno un singolo contratto con il quale assumeranno i lavori di una "zona" entro il limite massimo di importo previsto per ciascun contratto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso.

ART. 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, così come puntualmente descritti nel Capitolato speciale d'appalto, classificati nella categoria **OS 28 – Impianti termici e di condizionamento** di Opere Generali, necessari per la **GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE, DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INFERIORE A 5 mc, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI** su tutto il territorio regionale, compresa la sede degli uffici regionali ubicati in Roma alla via Poli ed in particolare per i seguenti servizi:

- a) Delle centrali di produzione termica e degli impianti termici ad essa collegati;
- b) Degli impianti di produzione e distribuzione di acqua calda;
- c) Degli impianti di raffrescamento e climatizzazione;
- d) Di depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 5 mc;

ART. 4 – Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data del presente documento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara.

Ogni singolo contratto avrà durata di 2 (due) anni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, oppure, entro tale data, cesserà di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso.

Dalla data di scadenza del singolo contratto non potranno essere affidati ulteriori lavori, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati.

ART. 5 – Valore stimato dell'Accordo Quadro

Il valore massimo complessivo dei lavori affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta, per ogni annualità, ad € 93.000,00 (euro novantatremila/00), di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto.

Tale importo è la somma di tutti gli importi dei futuri e possibili singoli appalti. Tale importo ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto per l'Amministrazione ed il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Amministrazione.

L'importo di affidamento di ogni singolo contratto è fissato in € di cui € per lavori ed € per costo manodopera ed oneri di sicurezza.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro non impegna l'Amministrazione a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito.

ART. 6 - Allegati contrattuali

I lavori esposti ai precedenti articoli dovranno essere eseguiti dai sottoscrittori il presente Accordo, con le modalità stabilite dal Bando di gara e dai suoi allegati, approvati approvati con il decreto dirigenziale n. del, in particolare del capitolare speciale d'appalto.

ART. 7 Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nelle forme e nei modi stabiliti dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 8 – Capitolato speciale d'appalto ed Elenco prezzi

I lavori dovranno essere eseguiti e computati sulla base di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi indicati nella tariffa regionale in vigore al momento della stipula del presente atto, comprensivi del ribasso unico offerto dall'operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito, resteranno fissi ed invariabili e costituiranno la base per l'affidamento dei singoli contratti, così come disposto dal richiamato Capitolato. Qualora dovesse risultare necessario una nuova lavorazione, non prevista, per determinare il prezzo si procederà sulla base di quanto disposto dal Capitolato d'Appalto.

ART. 9 -Modalità di affidamento dei singoli contratti

L'affidamento dei singoli contratti avverrà così come disposto dall'art. 5 del capitolato d'appalto. La stipulazione di ciascun contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria e della polizza assicurativa.

ART. 10 – Penali

Qualora si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicano le penali stabilite dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 11 -Cauzione

A garanzia delle obbligazioni nascenti dalla stipula dell'accordo quadro la cauzione presentata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà svincolata contestualmente alla stipula del singolo contratto e in ragione del relativo importo . Previo rilascio, da parte dell'appaltatore, di cauzione definitiva costituita ai sensi del citato Decreto e come precisato dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 12 – Polizza assicurativa

Prima della stima di ogni singolo contratto l'appaltatore dovrà produrre copia della polizza di copertura di polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi, dell'importo e con le modalità indicate nell'art. 20 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 13 – Divieto di cessione

E' fatto espresso divieto al sottoscrittore di cedere sotto qualunque forma il presente Accordo quadro o parte di essa. L 'Accordo quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore del sottoscrittore e pertanto è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo accordo.

Art. 14 – Subappalto

Il subappalto è regolato ed ammesso nei limiti e nei modi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15 – Domicilio eletto

Tutte le informazioni assegnazione di termini , comunicazioni ed ogni notificazione inerente al presente Accordo sono fatte dalla Stazione Appaltante presso il domicilio eletto da ciascun operatore economico.

Art. 16 – Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Accordo sarà esclusivamente il Foro di Napoli.

Art. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo quadro si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al D.P.R. 207/2010 per gli articoli rimasti in vigore.

Art. 18 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la stazione appaltante informa che tratterà i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 19 - Approvazione articoli

Ai sensi degli articoli 1341 c.c. I sottoscrittori dichiarano di approvare specificatamente quanto stabilito negli articoli 2 disposizioni generali sull'Accordo quadro, 4 durata dell'accordo quadro, 5 valore stimato dell'accordo quadro, 8 capitolato speciale d'appalto e tariffa regionale 2013, 9 modalità di affidamento dei singolo contratto, 10 penali, 13 divieto di cessione e 16 Foro competente.

Letto confermato e sottoscritto

Questo atto occupa n. 5 pagine intere facciate e fin qui della presente.

Il Dirigente dell'U.O.D. 04

.....

I legali rappresentanti dei operatori economici: